

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

N° 02/2019 del Registro Concessioni

N° 870/2019 del Repertorio

LICENZA DI CONCESSIONE PROVVISORIA

PUBBLICO SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI

NEI PORTI DI TRAPANI E DI MARSALA

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani:

- **VISTA** l'istanza in data 23 maggio 2019, con la quale la SOMAT S.p.A. con sede in Trapani, via Spalti nr.83, ha chiesto il rilascio di una concessione provvisoria per espletare il servizio di rimorchio delle navi nei porti di Trapani e Marsala della durata di anni 1 (uno), con scadenza il 31 maggio 2020;

- **VISTA** la precedente licenza di concessione nr.01/2018 – Rep. Nr.821/2018 – rilasciata in data 06 agosto 2018, valida dal 01 giugno 2018 al 31 maggio 2019;

- **VISTI** i fogli prot.nn. 18259, 24515, 37469 e 3943 rispettivamente datati 09/06/2017, 31/07/2017, 06/12/2017 e 06/02/2018, con i quali veniva autorizzata la Ditta SOMAT S.p.a. allo svolgimento del servizio di rimorchio in regime di “*prorogatio*” fino al 31/05/2018

- **VISTO** il “Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nei porti di Trapani e Marsala”, approvato con decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, in data 15 maggio 2000;



- **VISTA** la propria Ordinanza n°33/2000 in data 25 maggio 2000, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il predetto regolamento, con decorrenza dal 1 giugno 2000;

VISTA la propria Ordinanza n°43/2014 in data 03 luglio 2014, con la quale è stato modificato l'articolo 7 del predetto regolamento;

VISTA la propria Ordinanza n°101/10 del 15 dicembre 2010, con la quale sono state approvate e rese esecutive le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi che operano nella rada e nei porti di Trapani e Marsala;

--**VISTO** il dp. n.0007676 in data 15 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con il quale si autorizza, ai sensi dell'art.10 Reg.Cod.Nav. il rilascio di una concessione provvisoria, nelle more dello svolgimento della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di rimorchio nei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Marsala;

-**VISTO** il dp. n.0012883 in data 05 maggio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con il quale si delineano le procedure di selezione del concessionario del servizio di rimorchio;

-**VISTA** la nota n° 31700 in data 25 maggio 2016 della Capitaneria di Porto di Palermo, intesa a sospendere, nelle more di superiori direttive, l'iter procedurale per la selezione del concessionario del servizio di rimorchio nei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Marsala;

- **VISTO** il calcolo del canone effettuato dal responsabile del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni;

- **VISTA** la ricevuta (Mod. F.23) del 04 giugno 2019 del Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Trapani , Via XXX Gennaio, 7, per un importo di € 559,96 (cinquecentocinquantanove/96) attestante l'avvenuto pagamento del canone (provvisorio) per l'anno 2019/2020 (periodo dal 01 giugno 2019 al 31 maggio 2020;

- **VISTI** gli artt. 101 ss., 66 e 67 del Cod. Nav.; 60, 138 e 139 del Reg. Cod. Nav., nonché l'art. 14, commi 1-bis ed 1-ter, della legge 84/94;

C O N C E D E

ARTICOLO 1

(CONCESSIONE DEL SERVIZIO)

Alla Società **SOMAT S.p.A.**, con sede a Trapani nella Via Spalti nr. 83 - P. IVA n. 00576490817 -, è concesso di esercitare il **servizio pubblico di rimorchio** delle navi (galleggianti inclusi) nei porti di Trapani e Marsala, nei termini e secondo le modalità previsti dal vigente **regolamento locale del servizio** e dal presente **atto di concessione**. =====

Il servizio pubblico di rimorchio e le connesse tariffe non riguardano le prestazioni di assistenza o soccorso né le prestazioni determinate da una sopravvenuta situazione di pericolo nel corso dell'esecuzione di un contratto di rimorchio, le quali eccedono il normale servizio di rimorchio ai sensi dell'art. 106 del Codice della navigazione. =====

ARTICOLO 2

(AMBITO DI ESERCIZIO)

Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento locale, la zona in cui normalmente dovrà svolgersi il servizio oggetto della presente concessione, è costituita: =====

a) al **porto di Trapani** come delimitato dalle opere di difesa foranea. Il riferimento al "porto di Trapani" si intende altresì comprensivo della rada antistante il predetto porto, con specifico riferimento ai punti di fonda stabiliti da questa Autorità Marittima; =====

b) dal **porto di Marsala** delimitato dalle opere di difesa foranea (moli di levante e foraneo). Il riferimento al "porto di Marsala" si intende altresì comprensivo della rada antistante il predetto porto, con specifico riferimento ai punti di fonda stabiliti dalla locale Autorità marittima. =====

Eventuali prestazioni al di fuori delle predette zone devono essere autorizzate preventivamente, di volta in volta, dal Comandante del porto di Trapani, sentito se necessario quello di Marsala. =====

Il **massimo dislocamento delle navi da rimorchiare** non dovrà superare i limiti equivalenti alla **potenza di tiro al gancio** del rimorchiatore di cui al successivo articolo 3. =====

ARTICOLO 3

(REQUISITI DEI RIMORCHIATORI)

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6, al fine dell'espletamento del servizio il concessionario dovrà disporre di **almeno un rimorchiatore** avente i requisiti di cui appresso, od altro tecnicamente equivalente o superiore. Almeno un mezzo deve avere come base il porto di **Trapani**, come meglio specificato al successivo articolo 5. =====

Allo stato attuale il concessionario dichiara di disporre del rimorchiatore denominato **"REFOLA SECONDO"**, iscritto al n. 1360 delle matricole del Compartimento Marittimo di Palermo, anno di costruzione 1981, avente G.T. 199,29 ,lunghezza mt. 32,09, larghezza mt. 8,50, altezza di costruzione mt. 4,25, scafo in acciaio, munito di motore diesel **"MANN" 1620 Kw**, velocità **12 nodi**, Nominativo Internazionale **IJCS2**, tiro di gancio **40 tonnellate**, classe R.I.Na. **100 - A - 1.1 - RE REC-OIL- Nav.National Coastal**, idoneo al rimorchio ed al salvataggio in mare.

Fermo restando quanto sopra ed oltre a quanto richiesto dal R.I.Na. per la

classe 100 A 1.1, i rimorchiatori adibiti al servizio in oggetto: =====

a) devono rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. 8 novembre 1991 n°435

e successive modifiche ed integrazioni ed essere muniti di tutte quelle dotazioni, attrezzature e sistemazioni previste dalle vigenti norme; =====

b) oltre alle dotazioni speciali previste dalla circolare R.I.Na. n°1010 del 14

marzo 1961, devono essere adeguatamente attrezzati per disimpegnare

l'eventuale **servizio di assistenza** alle navi incendiate o comunque sinistrate,

con impianti fissi e/o mobili sia idrici che schiumogeni. In particolare

dovranno disporre delle seguenti **dotazioni**: =====

- **reti parascintille** permanenti ai fumaioli ed agli eventuali altri condotti di scarico dei prodotti della combustione; =====

- **pompe** di prosciugamento e di allagamento di sufficiente potenza, con relativo corredo di tubi e manichette; =====

- almeno **due manichette antincendio** di lunghezza non inferiore a mt.

20 ciascuna, di un boccalino a **raccordo unificato internazionale** ed



almeno due asce da pompiere; =====

- **Kg. 1.000** (mille) di **foamite** o prodotto equivalente, che dovranno essere facilmente impiegabili a mezzo di idonea apparecchiatura; =====

- un numero adeguato di idonei **cavi di propilene** da 100 (cento) mm. di circonferenza, con relativa **redancia guarnita** destinata ad essere incoccata al gancio degli aeromobili da prendere eventualmente a rimorchio; =====

- un numero adeguato di idonei **cavi** da adibire al rimorchio per galleggianti e/o navi sinistrate non adeguatamente fornite e di uno o più **cavi metallici** provvisti di idoneo **gancio** per eventuale rimorchio di unità incendiate; =====

- apposite installazioni atte a fornire **energia elettrica** alle navi che ne avessero bisogno; =====

- apposita apparecchiatura per il **taglio ossiacetilenico** con relativo cannello ed almeno 50 (cinquanta) metri di **manichetta di gomma**, il tutto pronto all'uso; =====

c) per interventi in caso di **inquinamento da idrocarburi** nelle acque portuali e limitrofe, devono essere dotati di: =====

- un congruo numero di **panne galleggianti**; =====

- **Kg. 1.000** (mille) di **prodotti disinquinanti** autorizzati, incluso **liquido disperdente** di tipo approvato facilmente impiegabile a mezzo di idonea apparecchiatura e da utilizzare solo previa specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima; =====

- **prodotti schiumogeni** resistenti agli alcoli. =====

Le dotazioni, le attrezzature e le sistemazioni di cui sopra potranno essere

verificate e controllate nella loro efficienza e rispondenza all'impiego ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Comandante del porto, con l'ausilio dell'Ente Tecnico. Le spese per l'eventuale intervento dell'Ente Tecnico saranno poste a carico della ditta concessionaria. =====

ARTICOLO 4

(VINCOLI DEL SERVIZIO)

Il rimorchiatore di cui all'articolo 3 è permanentemente vincolato al servizio e, pertanto, dovrà essere costantemente mantenuto in condizioni di **perfetta efficienza** e munito di mezzi di comunicazione e di segnalazione, atta a garantire la propria **localizzazione in mare**, nonché coperto da idonea **assicurazione** contro i rischi connessi con l'attività cui è destinato. =====

Il predetto rimorchiatore non può essere posto fuori servizio per **lavori** e/o per **disarmo** senza il preventivo **nulla osta** del Comandante del porto. qualora il prolungarsi dell'indisponibilità del rimorchiatore rendesse necessaria la sua **sostituzione**, questa dovrà avvenire, a spese e cura del concessionario, con altro rimorchiatore di potenza almeno pari o superiore a quella del mezzo da sostituire e previa tempestiva **comunicazione preventiva** ai Comandanti dei porti di Trapani e di Marsala. =====

ARTICOLO 5

(PORTO DI STAZIONAMENTO – ORARIO DI SERVIZIO)

Il rimorchiatore di cui al precedente articolo 3 dovrà stazionare nel **porto di Trapani**, nel posto assegnato dal Comandante del porto, e non potrà allontanarsi, senza esplicita autorizzazione dell'Autorità medesima. =====

Dalle ore **00.00** alle **24.00** di ogni giorno il predetto rimorchiatore dovrà essere tenuto **pronto a muovere**, con un **preavviso di 1 (una) ora**, per rispon-

dere alle eventuali chiamate dell'Autorità Marittima per i casi di emergenza.

I servizi richiesti dall'utenza, per manovrare **dal lunedì al venerdì e giorni festivi infrasettimanali** dovranno essere ordinati al Concessionario e per conoscenza all'Autorità Marittima, **entro le ore 17.00 del giorno precedente** la prestazione.

Per servizi da rendere di **sabato o domenica** la predetta richiesta dovrà essere formulata entro le ore 17.00 del venerdì.=====

Il concessionario è **obbligato** ad effettuare i servizi richiesti dall'utenza, anche oltre il normale orario, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal **regolamento locale del servizio** e dall'**ordinanza tariffaria vigenti**. =====

L'equipaggio di guardia ha l'**obbligo della reperibilità** al proprio domicilio.


ARTICOLO 6

(RIMORCHIATORE SUPPLEMENTARE)

Nel caso sia in servizio un solo rimorchiatore, il concessionario deve assicurare la disponibilità di un secondo rimorchiatore, di potenza non inferiore a **883 Kw.**, ogni qualvolta se ne rendesse necessario l'impiego: =====

- per la manovra di **navi di grosso tonnellaggio**, o =====
- per la **movimentazione in bacino** delle navi aventi lunghezza f.t. superiore a 90 metri, o =====
- per la manovra e l'assistenza a navi che trasportano **merci pericolose**, o
- per intervenire nel **porto di Marsala**, qualora non fosse possibile distogliere dal servizio quello dislocato nel porto di Trapani, o =====
- a **richiesta dell'Autorità Marittima**, per particolari situazioni di **emergenza**, nonché nell'interesse della **sicurezza o dell'operatività** del porto.

Il secondo rimorchiatore, è autorizzato a stationare normalmente in un porto



vicino a Trapani, a condizione che possa essere reso disponibile: =====

1) a richiesta dell'utenza: =====

a) dalle ore **08.00** alle ore **17.00** (estremi compresi) dei **giorni feriali**

compresi dal lunedì al venerdì, con **preavviso** a mezzo telefax, o altro

celere mezzo di comunicazione, notificato al concessionario ed

all'Autorità Marittima, **24 (ventiquattro) ore prima** del servizio ri-

chiesto; =====

b) nelle **altre ore** dei giorni predetti, nonché nel **sabato** e nei **giorni fe-**

stivi, il **preavviso** di cui sopra dovrà essere effettuato **entro il giorno**

feriale precedente; =====

2) a richiesta dell'Autorità Marittima: =====

- **entro 6 (sei) ore** dalla richiesta. =====

ARTICOLO 7

(OBBLIGHI DI INFORMAZIONE)

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima i **nomi** e relativo **recapito telefonico** dei **marittimi preposti al comando** dei rimorchiatori di servizio, del **dirigente responsabile del servizio a terra**, nonché le eventuali **variazioni** che dovessero intervenire successivamente. =====

Ferme restando le responsabilità del concessionario e del comandante dell'unità di servizio, il predetto **dirigente** è tenuto ad osservare e fare osservare le disposizioni dell'Autorità Marittima relativi al servizio di rimorchio e deve in ogni circostanza assicurare la propria **reperibilità**. =====

ARTICOLO 8

(INTERVENTI A RICHIESTA DELL'AUTORITÀ MARITTIMA)



Fermo restando il disposto dell'art. 70 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie, per l'assistenza ed il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori di servizio hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione dell'Autorità Marittima competente, senza oneri a carico di quest'ultima e ogni qualvolta si verificano avverse condizioni meteorologiche, situazioni di emergenza od in caso di sinistri marittimi in porto o nelle immediate vicinanze. =====

I predetti rimorchiatori, sono parimenti obbligati a prestare servizio pubblico gratuito quando l'Autorità Marittima abbia bisogno di impegnarli per urgenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza od all'operatività portuale, nonchè per motivi di ordine pubblico. =====

ARTICOLO 9

(OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO)

Qualora necessario per lo sviluppo del traffico o per le mutate esigenze, il concessionario si obbliga a modificare le caratteristiche tecniche, nonchè a sostituire o ad incrementare il numero dei rimorchiatori adibiti al servizio nei porti di Trapani e Marsala, nei termini e secondo le modalità che saranno indicati dal Capo del Compartimento marittimo di Trapani con motivato provvedimento. =====

ARTICOLO 10

(OBBLIGHI GENERALI)

Il concessionario si obbliga ad osservare strettamente le condizioni generali previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, nonchè ogni altra

disposizione impartita dal Comandante del porto di Trapani o dal Comandante del porto di Marsala, per quanto di rispettiva competenza. =====

ARTICOLO 11

(DIVIETI)

È fatto **divieto** al concessionario di **offrire la prestazione** del servizio ed al comandante dello stesso di portarsi sottobordo alle navi per offrire assistenza, se non a seguito di esplicita e preventiva richiesta da parte dei Comandanti delle navi medesime o di chi per essi, oppure di specifica disposizione del Comandante del porto interessato. =====

ARTICOLO 12

(TARIFFE)

La ditta concessionaria ha l'obbligo di applicare le tariffe del servizio di rimorchio stabilite dal Capo del Compartimento marittimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione. =====

ARTICOLO 13

(CANONE ANNUO – CAUZIONE)

La misura del canone annuo che il concessionario è tenuto a corrispondere in corrispettivo della concessione è fissata, in via **definitiva**, in € **326,61** (trecentoventisei/61) per il periodo dal **1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019** e, in via **provvisoria**, in € **233,35** (duecentotrentatre/35) per il periodo dal **01 gennaio 2020 al 31 maggio 2020**, facendo salvi eventuali aumenti annuali, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. =====

Il concessionario si **obbliga a conguagliare**, nei termini e con le modalità che gli saranno indicati, eventuali **maggiorazioni** dell'importo del canone, determinate sulla base di disposizioni normative o ministeriali sopravvenute, riferite al periodo di validità del presente atto. =====

A **garanzia degli obblighi** derivanti dalla presente concessione, il concessionario si obbliga a mantenere apposito **deposito cauzionale**, nelle forme di legge, pari almeno al **doppio del canone annuo** come sopra determinato e ad **integrare** lo stesso in relazione alle eventuali variazioni del canone annuale. =====

ARTICOLO 14

(MANLEVA)

Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione, danno e condanna che potesse derivare da parte di chiunque per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione. =====

ARTICOLO 15

(SANZIONI – DECADENZA)

Salva l'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 1171 del Codice della Navigazione, la **decadenza** della concessione con l'incameramento della cauzione e del canone annuo anticipato, potrà essere dichiarata, in particolare: =====

a) per **violazione o mancata esecuzione** nei tempi assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nel presente atto di concessione o imposti da norme di legge o regolamenti, nonché di provvedimenti della competente Autorità Marittima; =====

b) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento: =====

c) per omesso pagamento del canone o delle maggiorazioni richieste, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato, nel termine assegnato dall'Autorità concedente: =====

d) per omesso versamento o adeguamento della cauzione, nel termine stabilito dall'Autorità concedente. =====

Prima di dichiarare la decadenza della concessione, l'Autorità concedente fissa un termine entro il quale il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni. =====

ARTICOLO 16

(PERIODO DI VALIDITA' - CONDIZIONE RISOLUTIVA)

La presente concessione ha validità dal 01 giugno 2019 fino al 31 maggio 2020, nelle more dello svolgimento della procedura di selezione per l'affidamento del servizio. =====

Qualora si dovesse addvenire alla stipula del contratto di servizio di rimorchio ad unico concessionario prima della data del 31 maggio 2020, il presente contratto si risolve di diritto. =====

Il presente atto si intende perfezionato alla data di rilascio. =====

Trapani, li 02/07/2019.

IL CONCESSIONARIO

I TESTIMONI

2° C° Sc. Q.S. Np
BERTOLINO Giovanni

T.V. (CP) Alessandra GABRINI

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.V. (CP) Franco MALTESE



PIGATO € 200,00

18 LUG 2019

AL N. 1191 VOLUME

813

Firma su bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto Trapani

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Tel. 0923 543901 - Fax. +39 0923 26703

e-mail: trapani@guardiacostiera.it

[pec: cp-trapani@pec.mit.gov.it](mailto:pec:cp-trapani@pec.mit.gov.it)

91100 Trapani, lì _____
P.D.C.: Capo di 3^Cl.Np. BERTOLINO G.

Alla
Ditta SOMAT S.p.A.
P.E.C.: somat@pec.it

E, p.c.
CIRCOMARE MARSALA

Argomento: Proroga licenza di concessione n.02/2019 per pubblico servizio di rimorchio delle navi, nei porti di Trapani e Marsala e pagamento canone.

Riferimento: a) istanza del 05/05/2020 assunta a protocollo d'ufficio n. 12026 del 05/05/2020;
b) dp. prot. n. 13165 del 27/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per vie d'acqua interne.

Con il dispaccio in riferimento b), la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per vie d'acqua interne, ha comunicato che, con l'art. 199, comma 3 lett. c) del decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, (pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O) le concessioni di rimorchio (comprese quelle già prorogate e quelle pro vvisorie) attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del citato Decreto, sono prorogate di 12 mesi.

Per quanto sopra, ed in merito a quanto richiesto con l'istanza in riferimento a), la licenza di concessione provvisoria n. 02/2019 del 02/07/2019 – n. 870/2019 del repertorio, rilasciata da questa Capitaneria di Porto, **è valida sino al 31/05/2021.**

Codesta Società dovrà effettuare il pagamento del canone di concessione provvisorio, dell'importo complessivo di Euro **564,16** (cinquecentosessantaquattro/16) per il periodo dal **01 giugno 2020 al 31 maggio 2021**, salvo conguaglio.

Tale pagamento, giusto decreto-legislativo 9/07/1997, n. 237 (GU Serie Generale n.173 del 26-07-1997) , dovrà essere effettuato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente, direttamente presso la Società Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi (Riscossione Sicilia S.p.A.) ovvero presso un qualsiasi sportello postale o bancario utilizzando l'allegato modello F23 (All.1) riportando i codici di seguito indicati:

- Codice Ufficio: **9A7**
- Codice Territoriale: **L331**
- Causale: **PA**
- Codice Tributo: **837T**

Si informa che il mancato pagamento degli oneri concessori, costituisce motivo per comminare la decadenza a norma dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

A norma dell'articolo 4 del decreto-legge 5/10/1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 04/12/1993, n. 494 (in G.U. 04/12/1993, n.285), i canoni sono annualmente adeguati in misura pari al tasso programmato d'inflazione, che per l'anno in corso è stato determinato in +0,75%.

Si rimane in attesa della copia originale della ricevuta attestante il suddetto pagamento.

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Paolo MARZIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005



**Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili**
Capitaneria di Porto Trapani

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Tel. 0923 543901 - Fax. +39 0923 26703

e-mail: trapani@guardiacostiera.it

[pec: cp-trapani@pec.mit.gov.it](mailto:pec:cp-trapani@pec.mit.gov.it)

91100 Trapani, lì _____
P.D.C.: Capo di 2^Cl.Np. BERTOLINO G.

Alla
Ditta SOMAT S.p.A.
TRAPANI
p.e.c.: somat@pec.it

e, p.c.

Ufficio Circondariale Marittimo
MARSALA

Argomento: Proroga licenza di concessione n. 02/2019 per pubblico servizio di rimorchio delle navi, nei porti di Trapani e Marsala e pagamento canone.

A MEZZO PEC

Riferimento: a) Vs istanza assunta a protocollo d'ufficio n. 18542 del 21/05/2021;
b) nota prot. n. 28747 del 31/05/2021 della Direzione Marittima di Palermo.

Con la nota in riferimento b), la Direzione Marittima di Palermo, nelle more della conclusione dell'iter procedurale per la scelta del concessionario del servizio di rimorchio nei porti della Sicilia occidentale, al fine di garantire la continuità del predetto servizio, ha condiviso la possibilità di concedere una proroga degli attuali atti concessori sino alla conclusione della gara *in itinere*.

Per quanto sopra ed in merito a quanto richiesto con l'istanza in riferimento a), la licenza di concessione provvisoria n. 02/2019 del 02/07/2019 – n. 870/2019 del repertorio, rilasciata da questa Capitaneria di Porto, **viene prorogata fino al 31/05/2022.**

Codesta società, giusta quanto previsto dal Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal 1° gennaio 2021, dovrà effettuare il pagamento del canone di concessione provvisorio, dell'importo complessivo di Euro **2.500,00** (duemilacinquecento/00) per il periodo dal **01 giugno 2021** al **31 maggio 2022**, salvo conguaglio.

Tale pagamento, giusto quanto previsto dal D.Lgs. 9/07/1997, n. 237, dovrà essere effettuato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente, direttamente presso la Società Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi (Riscossione Sicilia S.p.A.) ovvero presso un qualsiasi sportello postale o bancario utilizzando l'allegato modello F23 (All.1) riportando i codici di seguito indicati:

- Codice Ufficio: **9A7**
- Codice Territoriale: **L331**
- Causale: **PA**

- Codice Tributo: **837T**

Si comunica che il mancato pagamento degli oneri concessori costituisce motivo per avviare il procedimento di decadenza a norma dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

Alla luce di quanto sopra, si rimane in attesa di ricevere copia originale della ricevuta attestante il suddetto pagamento. -

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Paolo MARZIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PAOLO MARZIO
In Data/On Date:
giovedì 15 luglio 2021 10:38:12